



## Regolamentazione delle professioni nel settore:

# Psicologia e psicoterapia

Data:

Marzo 2013, ultimo aggiornamento settembre 2017

### Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC<sup>1</sup>), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

Le caratteristiche della procedura in caso di **prestazione di servizi** (e non di stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

### Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali?

Poiché in Svizzera le professioni nel settore della psicologia e della psicoterapia sono regolamentate, il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero deve far riconoscere o verificare le proprie qualifiche **prima** di iniziare la prestazione di servizi.

La regolamentazione di queste professioni è un compito comune di Confederazione e Cantoni.

La Confederazione disciplina l'esercizio della professione di psicoterapeuta. Inoltre, conferisce il diritto di avvalersi del titolo di psicologo a chi ha ottenuto un diploma di livello master (o equivalente) in psicologia, senza però regolamentare la professione in sé. In altre parole, secondo il diritto federale è possibile lavorare liberamente come psicologo senza possedere il relativo titolo professionale.

<sup>1</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Oltre che dal diritto federale, l'esercizio della professione di psicologo è disciplinato anche dalle leggi cantonali (secondo i dati a disposizione della SEFRI: AR, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TI). In questi Cantoni per esercitare la professione è obbligatorio sottoporsi alla verifica preventiva delle qualifiche professionali.

Le altre attività legate alla psicologia non sono regolamentate e possono quindi essere svolte **senza verifica delle qualifiche professionali**. Le figure professionali interessate sono:

- psicologo delle risorse umane;
- psicologo del traffico;
- psicologo dei centri educativi;
- psicologo della prevenzione;
- consulente psicologico;
- ecc.

## **Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera**

### *Principio di base*

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE<sup>2</sup> e dalla LDPS<sup>3</sup>. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**<sup>4</sup>.

### *Altri obblighi*

**In ogni caso**, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

### *Chi è considerato prestatore di servizi?*

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

<sup>3</sup> Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

<sup>4</sup> [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)